COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

DETERMINAZIONE R.G. NR. 133 ***Data*** **19/04/2022**	***Determ.ne Servizio N.*** **6**
Settore: *SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO*	***Data*** **13/04/2022**
	Copertura Finanziaria ☒
Ufficio: *Servizio Urbanistica, Ambiente, Ecologia, Edilizia, I*	*Contratto* ☐

OGGETTO

Annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della L.n.241/90 della D.D. n. 346/2021 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI FRAGAGNANO - (CUP: F27B20003090004 - CIG: 8407797D90) - Aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 in favore dell'O.E. TEKNOSERVICE S.R.L." e AGGIUDICAZIONE in favore di IMPREGICO SRL

Il Responsabile del Servizio URBANISTICA E TERRITORIO

F.to arch. Maria Addolorata Fedele

Data, 19/04/2022

COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

Data, 19/04/2022

Copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE SETTORE

dott.ssa Annachiara Colucci

Lì, 21/04/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data 21/04/2022.

IL RESPONSABILE SETTORE

F.to dott.ssa Annachiara Colucci

DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 19/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge della Regione Puglia n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", ed in particolare gli artt. 1, 8, 14 e 24 in materia di rifiuti urbani e assimilati, che prevedono che:

- i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti siano organizzati all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale, per l'erogazione dei soli sevizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);
- a partire dalla data di entrata in vigore della legge è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7.11.2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali, e con la quale è stata approvata la perimetrazione dell'ARO 5 della Provincia di Taranto, comprendente i comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella, quale ambito territoriale ottimale per la gestione obbligatoria in forma associata dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- l'art. 14 della L.R. 04/08/2016 n. 20, che modifica l'art. 24, comma 2, della richiamata L.R. n. 24/2012 disponendo che *"dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario";*

ATTESO CHE, alla data odierna, non risulta ancora avviato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a livello di ARO Taranto 5;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina a Contrarre n. 256 del 26.08.2020, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.192, comma1, D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32, comma2, D.Lgs.50/2016, si procedeva all'indizione di una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei **"SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FRAGAGNANO",** per la durata di anni due per un importo a base d'asta ei servizi da affidare è pari ad **€ 1.020.000,00**, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10 % quantificata in € 102.000,00, per un totale di € 1.122.000,00;
- la procedura di gara è stata avviata sulla Piattaforma TRASPARE della C.U.C. istituita presso l'Unione dei Comuni di Montedoro in data 09.11.2020;
- Con determinazione n. 287 del 02.08.2021 si approvavano le risultanze dei Verbali del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice e, altresì, **si approva**, altresì, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "proposta di aggiudicazione" della procedura di gara per l'affidamento dei **"SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FRAGAGNANO"** in favore del soggetto economico concorrente **TEKNOSERVICE s.r.l. (P.IVA 08854760017)** – che ha conseguito il più alto punteggio complessivo dell'offerta tecnica/ economica pari a 89.69, di cui 62.57 punti per l'offerta Tecnica e 27.12 per offerta Economica, ed avendo offerto un ribasso del **8,10 %** sull'importo a base di gara corrispondente ad

un importo contrattuale di **€ 932.785,00,** cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, pertanto per complessivi € 1.031.563,50;

- Con determinazione n. 346 del 15.09.2021 **si aggiudicava**, ai sensi degli artt. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i **"SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FRAGAGNANO"** in favore del soggetto economico concorrente **TEKNOSERVICE s.r.l. con sede in Piossasco (TO) al Viale dell'Artigianato, 10 - 10045 - P.IVA 08854760017** – che ha conseguito il più alto punteggio complessivo dell'offerta tecnica/ economica pari a 89.69, di cui 62.57 punti per l'offerta Tecnica e 27.12 per offerta Economica, ed avendo offerto un ribasso del **8,10 %** sull'importo a base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 932.785,00,** cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

PREMESSO CHE:

1. con ricorso del 9.11.2021, notificato all'Amministrazione comunale in pari data, l'Impregico s.r.l. (in sèguito solo Impregico) ha gravato – dinanzi al TAR della Puglia di Lecce (1ª Sezione – proc. n.1543/2021 REG.RIC.) – il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari *ex* art.55 c.p.a.: all'atto della propria costituzione, la società ricorrente ha prodotto copiosa documentazione di supporto, anche concernente pregressi e/o attuali rapporti contrattuali della Teknoservice s.r.l. (nel prosieguo solo Teknoservice);

2. l'Autorità giurisdizionale adita ha, quindi, fissato l'udienza camerale per il giorno 24.11.2021;

3. in data 19.11.2021, l'ente civico si è costituito (con atto formale) a mezzo del proprio procuratore;

4. sempre il 19.11.2021, i difensori dell'Impregico hanno notificato all'ente – presso il procuratore incaricato – ed alla parte controinteressata, un 1° ricorso per motivi aggiunti, recante rinnovazione della misura cautelare, producendo (in tale occasione) nuova documentazione rispetto a quella originaria;

5. il 20.11.2021, anche la Teknoservice ha provveduto alla propria costituzione formale;

6. in data 22.11.2021, il difensore dell'ente ha depositato la propria memoria difensiva;

7. in data 24.11.2021 – dunque nel medesimo giorno in cui era stata fissata la Camera di Consiglio di cui al punto che precede – i procuratori della Teknoservice hanno dapprima notificato ai difensori dell'Impregico e dell'ente comunale un ricorso incidentale, dopodichè hanno provveduto a depositare in giudizio il ridetto ricorso, unitamente ad ampia documentazione, anche concernente pregressi e/o attuali rapporti contrattuali dell'Impregico, contestualmente formulando istanza di rinvio dell'udienza camerale, in ragione dell'omesso rispetto dei termini "*sui motivi aggiunti*" (proposti dall'Impregico);

8. all'udienza camerale del 24.11.2021, l'Ill.mo Signor Presidente, esaminati gli atti notificati e depositati dalle parti in lite, con propria ordinanza ha disposto "*il rinvio alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 per difetto dei termini (sia, nda) sui motivi aggiunti e (sia, nda) sul ricorso incidentale*", invitando "*l'Amministrazione ad astenersi dall'adozione di ulteriori provvedimenti nelle more*";

9. in previsione dell'udienza camerale del 15.12.2021, l'Impregico ha dapprima depositato (il 10.12.2021) ulteriore documentazione, quindi (il 13.12.2021) una memoria difensiva; l'ente civico, per parte sua, ha depositato (in data 12.12.2021) una 2ª memoria difensiva, unitamente alla DRS n.459 del 30.11.2021, recante proroga del servizio in corso; la Teknoservice ha dapprima notificato (in data 13.12.2021) ai difensori dell'Impregico e dell'ente comunale un ricorso per motivi aggiunti, con istanza di sospensione cautelare, dopodichè – nelle prime ore del 15.12.2021 – depositato in giudizio il ricorso in parola,

unitamente ad ulteriore documentazione, anche riguardante l'offerta tecnica presentata dall'Impregico in relazione alla procedura di gara per cui è lite;

10.all'udienza camerale del 15.12.2021, l'Ill.mo Signor Presidente, esaminati gli atti notificati e depositati dalle parti in lite, con propria ordinanza ha dovuto nuovamente disporre un rinvio del contenzioso "*alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 per difetto dei termini a difesa sui motivi aggiunti di ricorso incidentale*";

11.con nota prot. 577 del 19.1.2022, recante "*Comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 ed 8 della L. n.241/1990 e ss.mm. ed ii., volto alla verifica degli ulteriori profili (emersi in corso di causa) ex art. 80, comma 5, lett.re c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed all'eventuale adozione dei consequenziali provvedimenti*", il sottoscritto Responsabile del competente Servizio comunale – sulla scorta delle indicazioni ricevute dal procuratore dell'ente – ha ritenuto di dover avviare il previsto procedimento amministrativo;

12.in data 24.1.2022, l'Impregico – con proprio messaggio di *pec* – ha trasmesso "*memoria di partecipazione al procedimento*" di cui al punto che precede;

13.in previsione dell'udienza camerale del 26.1.2022, il difensore dell'Amministrazione resistente, ha depositato rituale istanza di rinvio – cui ha allegato la nota di cui al punto che precede, unitamente alle prove di trasmissione e ricevimento della stessa da parte di tutti i legittimi destinatarî (dunque anche degli operatori economici [in sèguito solo oo.ee.] non in lite) – riproponendo la necessità di un congruo rinvio del giudizio (esigenza già coltivata con la memoria difensiva del 12.12.2021); con tale atto ha, quindi, rappresentato all'On.le Collegio come essendo oggettivamente «*mancata una valutazione (in termini da parte della SA, nda), (essa, nda) non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati")*» (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.8.2020, n.16): con la ridetta memoria, il legale dell'ente civico, sulla scorta dell'esposto insegnamento nomofilattico, ha osservato che "*l'odierna fattispecie processuale rientra nell'alveo dell'art.34, comma 2, 1ª previsione, c.p.a., non avendo la SA potuto esercitare i proprî poteri amministrativi*";

14.i difensori dell'Impregico, con proprio atto depositato il 21.1.2022, hanno aderito alla suddetta istanza di differimento, finalizzata alla conclusione dell'avviato procedimento amministrativo di "*verifica degli ulteriori profili (emersi in corso di causa) ex art. 80, comma 5, lett.re c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed all'eventuale adozione dei consequenziali provvedimenti…omissis*";

15.la Teknoservice, in data 25.1.2022, ha depositato ulteriore documentazione;

16.all'udienza camerale del 26.1.2022, il giudizio è stato riservato per la decisione;

17.con ordinanza n.153/2022 REG.PROV.COLL., pubblicata il 31.1.2022, l'On.le Collegio ha rilevato e disposto quanto segue:

> «- *Le società in lite hanno prodotto in giudizio documentazione relativa a rispettive vicende esecutive concernenti altri – pregressi e/o attuali – rapporti contrattuali;*
>
> - *Gli elementi connessi a tali vicende sono affiorati solo in occasione dell'odierno contenzioso e della produzione documentale in parola, avendo le società omesso di farne menzione in sede di trasmissione della domanda di partecipazione;*

- Gli organi di gara non hanno potuto svolgere il previo scrutinio in ordine alle correlate circostanze (giacché non rese note, in tutto od in parte, all'atto della trasmissione della domanda di partecipazione), indispensabile per la doverosa/consequenziale valutazione di legge;

- Come dedotto dal Comune di Fragagnano con la propria memoria del 12/12/2021, essendo oggettivamente "mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati")".

- Ritenuto che:

- L'odierna fattispecie processuale rientra nell'alveo dell'art. 34, comma 2, c.p.a., non avendo la Stazione appaltante potuto esercitare i propri poteri amministrativi;

- Questo T.A.R. dispone il rinvio al fine di consentire all'amministrazione di esercitare i propri poteri amministrativi, consistenti nell'attività di scrutinio e valutazione degli illeciti professionali delle società in lite, finalizzata ad un completo giudizio d'integrità delle stesse in rapporto alle previsioni di cui all'art. 80, comma 5, lett.re c), c-bis) e c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.»;

18.il giudizio è stato, per l'effetto, rinviato all'udienza camerale del 18.5.2022;

19.la Teknoservice, con proprio messaggio di *pec* del 17.2.2022, ha trasmesso – in relazione al procedimento amministrativo di verifica integrativa – atto di "*intervento ex art. 9, l. 241/1990*" e documentazione di parte;

20.in data 18.2.2022, i difensori dell'Impregico hanno dapprima notificato all'ente ed alla controinteressata (presso i relativi procuratori costituiti), quindi depositato in atti, un 2° ricorso per motivi aggiunti;

21.il 22.2.2022, l'Impregico ha versato in atti (del giudizio) ulteriore documentazione;

22.sempre l'Impregico, con proprio messaggio di *pec* del 17.3.2022, ha trasmesso – in relazione al procedimento amministrativo di verifica integrativa – "*ulteriore memoria partecipazione procedimento*";

DATO ATTO CHE:

- per via del gravame di cui in premessa, segnatamente delle indicazioni in termini rese dall'Ill.mo Signor Presidente del TAR della Puglia di Lecce, non è stato stipulato il contratto d'appalto;
- ai sensi dell'art.5 della L. n.241/1990 e ss.mm. ed ii., la responsabilità istruttoria per l'adozione del presente provvedimento e per ogni adempimento relativo al sotteso procedimento compete al sottoscritto;
- la presente determinazione è conforme alle previsioni di cui all'art.6 della L. n.241/1990 e ss.mm. ed ii., sul rilievo che la sottostante istruttoria è stata resa mediante l'esame e la valutazione di tutti gli scritti difensivi e di tutta la documentazione rispettivamente trasmessi/a dall'Impregico e dalla Teknoservice in relazione al procedimento amministrativo "*di scrutinio e valutazione degli illeciti professionali delle società in lite*", finalizzato "*ad un completo giudizio d'integrità delle stesse…*", nonché attraverso l'accesso – diretto ed integrale – del sottoscritto al fascicolo telematico del contenzioso epigrafato con il n.1543/2021 REG.RIC., pendente dinanzi all'On.le 1ª Sezione del TAR della Puglia di Lecce;

CONSIDERATO CHE, QUANTO ALLA TEKNOSERVICE,

- il Documento di gara, unico europeo (nel prosieguo solo DGUE) prodotto, sotto il quadro "*C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFILITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI*",

- nella parte epigrafata "*l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art.80, comma 5, lett. a), del Codice*" reca testualmente "~~*[...] Sì*~~ ***[X] No***";
- nella parte intitolata "*l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice*" reca testualmente "~~*[...] Sì*~~ ***[X] No***", indicandosi le vicende esecutive contrattuali intercorse fra la società ed i Comuni di San Giorgio Jonico (TA), di San Marco in Lamis (FG), di Peschici (FG), di Tursi (BA), di San Nicandro Garganico (FG), nonché il rinvio a giudizio del signor N. B. (legale rappresentante *pro tempore*), disposto dal GUP del Tribunale di Napoli nord «*in relazione alla gestione dei rifiuti nel Cantiere sito in Contrada Palmentiello a Giugliano in Campania, relativamente a fatti accertati in data 27/9/2016; per lo scarico delle acque di dilavamento del medesimo cantiere; nonché, in relazione alla predetta contestazione, per il presunto inquinamento del suolo confinante. In relazione alle suddette contestazioni è stata altresì rinviata a giudizio l'ATI "Teknoservice - Gema" ai sensi del Decreto Legislativo 231/01*»;
- nella successiva parte intitolata "*ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compatibili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche in relazione al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (Art. 80, comma 5, lett. c-ter)*" reca testualmente "~~*[...] Sì*~~ ***[X] No***", indicandosi le vicende esecutive contrattuali intercorse fra la società ed il Comune di Vico del Gargano (FG), che avrebbe avuto riflessi sulle procedure indette da AURI Umbria e da Marche Multiservizi;

CONSIDERATO CHE, QUANTO ALLA IMPREGICO

• il DGUE, sotto il quadro "*C: Motivi legati a insolvenza, confilitti di interessi o illeciti professionali*", nelle parti epigrafate "*Gravi illeciti professionali*", "*Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili*" e "*False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione*" reca, quali costanti risposte: "●No";

NEI LIMITI DI QUANTO *EX LEGE* RILEVANTE PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO (QUINDI, COMPIUTAMENTE VALUTATA MA ESPUNTA OGNI VICENDA ININFLUENTE)**, ASSUMONO VALORE ESCLUSIVO LE SEGUENTI CIRCOSTANZE:**

a. in relazione alla vicenda giudiziaria della quale è stato dato conto con il DGUE (v. il rinvio a giudizio del signor N. B., legale rappresentante *pro tempore* della Teknoservice, disposto in data 14.11.2019 dal GUP del Tribunale di Napoli nord), la Teknoservice ha omesso di comunicare alla Stazione appaltante (in sèguito solo SA) che "*con sentenza del tribunale il sig. B. N. in qualità di rappresentante della Teknoservice è stato condannato…per il reato artt. 110 cp e 256 comma 3 del Dlgs. 152/2006*";

b. nel DGUE della Teknoservice non sono stati indicati i provvedimenti di applicazione delle penali adottati dal Comune di Polignano a Mare (BA) in danno della suddetta società;

- quanto alla circostanza di cui alla lett. a. che precede, la Teknoservice avrebbe potuto e dovuto rendere edotta la SA dell'esito del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna del proprio legale rappresentante *pro tempore*, posto che quantomeno alla data del 5.11.2021 (v. *infra*) tale provvedimento era già (oramai) stato adottato dall'AGO; di contro, la Teknoservice, pur consapevole dell'intervenuto provvedimento di condanna a carico del signor N. B., non ne ha fornito autonoma

comunicazione alla SA, né ha ritenuto di darne conto all'On.le Collegio della 1ª Sezione del TAR della Puglia di Lecce (dinanzi al quale pende, già dal 9.11.2021, il proc. n.1543/2021 REG.RIC.), né ha spontaneamente sanato tale omissione nell'àmbito del sotteso ed autorizzato – dall'Ill.mo Signor Presidente – procedimento amministrativo di "*di scrutinio e valutazione degli illeciti professionali delle società in lite*", finalizzato "*ad un completo giudizio d'integrità delle stesse…*"; il sottoscritto, in effetti, è venuto a conoscenza della sentenza di condanna in argomento, solo attraverso l'esame del fascicolo telematico del ridetto proc. n.1543/2021 REG.RIC.: la difesa della società ricorrente – in occasione del deposito datato 22.2.2022 – ha prodotto il documento epigrafato "*..... Allegato 004 : 4.- Allegato 2- dichiarazioni integrative Teknoservice*", recante "*Numero Atto 2022001958*", consistente nella nota datata 5.11.2021, sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* della Teknoservice, trasmessa da tale società alla S.U.A. AGER, per il tramite del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), avente ad oggetto l'aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara "*ponte per l'affidamento del servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni (CIG: 8848323B1F)*" e trasmessa all'Impregico in accoglimento della proposta istanza di accesso agli atti;

- quanto alla circostanza di cui alla lett. b. che precede, la Teknoservice ha omesso di dichiarare nel proprio DGUE i numerosi (n.37) provvedimenti di applicazione delle penali adottati dal Comune di Polignano a Mare (BA) in danno dell'anzidetta società; tali provvedimenti sono relativi all'ultimo triennio e recano "*importo superiore…cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto*" [secondo quanto previsto dalle "*Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*", *sub* "*IV. I mezzi di prova adeguati*", 4.1, lett. c.)]: l'ammontare complessivo delle sanzioni è difatti pari a 691.316,16 €, come tale di gran lunga superiore all'1% dell'importo del contratto; da ultimo, si precisa che: - le ragioni sottese all'adozione dei provvedimenti di applicazione delle penali sono riferite – giusta quanto emerge dal diretto esame delle determinazioni comunali di Polignano a Mare (BA) e secondo quanto statuito dal GA (v. TAR Puglia di Bari, 1ª Sezione, 22.12.2021, n.1925) – a "*reiterate e persistenti violazioni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali*", al "*decremento dei risultati della raccolta differenziata dei rifiuti, cui invece il contratto di appalto risultava funzionalmente preordinato*", a "*reiterate situazioni di gravi carenze nell'impiego della dotazione organica contrattuale dovuta*", nonché all'anomalo "*conferimento di rifiuti derivante da irregolari forme di raccolta*"; - che le n.37 determinazioni dirigenziali di applicazione delle penali adottate dal Comune di Polignano a Mare (BA) in danno della Teknoservice sono state prodotte in giudizio dai difensori dell'Impregico, mediante i depositi telematici eseguiti il 18.11.2021 (n.11) ed il 19.11.2021 (n.26);

CONSIDERATO:

- che la conoscenza ed il legittimo scrutinio delle su esposte vicende sono stati preclusi alla SA dall'omessa comunicazione in termini della Teknoservice, la quale avrebbe potuto/dovuto, rispettivamente:
  - rendere noti – già in via originaria, quindi in sede di presentazione dell'offerta – i provvedimenti di applicazione delle penali adottati dal Comune di Polignano a Mare (BA);
  - comunicare, mediante nota di aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara (come, peraltro, accaduto in relazione alla gara "*ponte per l'affidamento del servizio integrato*

di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni (CIG: 8848323B1F)", l'intervenuta sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in danno del signor N. B., legale rappresentante *pro tempore* della Teknoservice;

RITENUTO:

- che le suddette omissioni assumano, **in via esclusiva**, decisivo valore ai fini del previsto giudizio di integrità ed affidabilità della Teknoservice – la cui attività di ulteriore verifica è stata concessa/autorizzata dall'Ill.mo Signor Presidente del TAR della Puglia di Lecce, con propria ordinanza n.153/2022 REG.PROV.COLL., pubblicata il 31.1.2022 – costituendo oggettive violazioni (da parte della ridetta società) del disposto dell'art.6, comma 1, del DISCIPLINARE DI GARA, in rapporto alle previsioni di cui all'art.80, comma 5, lett.re c), c-bis) e c-ter), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii., per come operativamente chiarite dall'ANAC con le "*Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*", recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*»;
- per l'effetto, di dover annullare, in via di autotutela amministrativa, la Determinazione n.346 del 15.9.2021, recante l'aggiudicazione a favore della TEKNOSERVICE s.r.l.;

CONSIDERATO:

- che l'offerta presentata dall'IMPREGICO s.r.l., con il punteggio totale di 89,58 (di cui 59,58 relativi all'offerta tecnica e 30,00 relativi all'offerta economica), risulta essere la 2ª migliore in graduatoria;

DATO ATTO:

- che nei confronti di tale ultima società sono state avviate, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche previste dall'art 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATI:

- la L. n.190/2012 e ss.mm. ed ii., "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Regolamento, recante "*Codice di comportamento*" dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed ii.;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- gli artt.107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il d.P.R. n.207/2010 e ss.mm. ed ii., "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*", per le parti ancòra in vigore;
- le "*Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi*

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»";

DETERMINA

1. di dare atto che tutto quanto sopra premesso è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di annullare d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt.21-*octies* e 21-*nonies* della L. n.241/1990 e ss.mm. ed ii. e per i motivi articolati, la Determinazione n.346 del 15.9.2021, recante l'aggiudicazione a favore della TEKNOSERVICE s.r.l. dell'affidamento "*DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI FRAGAGNANO - (CUP: F27B20003090004 - CIG: 8407797D90)*", con tutto ciò che ne consegue;

3. Di aggiudicare la suddetta procedura in favore di IMPREGICO s.r.l. (C.F. E P. IVA: 03077030736), con sede legale alla Via A. Berardi, n.8, 74123 – TARANTO, fatto salvo il positivo esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di Legge;

4. Di dare atto che, a seguito della verifica positiva circa il possesso dei prescritti requisiti, la presente aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016**;**

5. Di impegnare con atto successivo, all'avvio del servizio, la somma complessiva, per la durata di 24 mesi, pari ad € 1.021.961,60 comprensivo di IVA (di cui € 924.056,00 per il servizio al netto del ribasso offerto pari ad 8,96 % oltre € 5.000,00 per oo.ss. non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 10 % pari ad 92.905,60 €);

6. Di disporre la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii., nonché l'escussione della garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'art.93 del ridetto decreto;

7. Di dare atto che entro 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento, sarà trasmessa "*a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara*", ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii., mediante posta elettronica certificata, la comunicazione di adozione della presente determinazione;

8. Di dare atto che avverso il suddetto provvedimento, ai sensi dell'art.120 c.p.a., può esser proposto ricorso dinanzi al TAR della Puglia di Lecce, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii. ed *ex* L. n.190/2012 e ss.mm. ed ii.;

10.Di dare atto che Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Maria Addolorata FEDELE

COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

DETERMINAZIONE

Determina nr. **133** Data Determina **19/04/2022**

Settore: UOURBTER - SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio: UOURBAMB - Servizio Urbanistica, Ambiente, Ecologia, Edilizia, ERP, A

OGGETTO

Annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della L.n.241/90 della D.D. n. 346/2021 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI FRAGAGNANO - (CUP: F27B20003090004 - CIG: 8407797D90) - Aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 in favore dell'O.E. TEKNOSERVICE S.R.L." e AGGIUDICAZIONE in favore di

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/04/2022 SPONSABILE DI SERVIZIO URBANISTICA E TERRIT F.to arch. Maria Addolorata Fedele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/04/2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa Tamara Lonoce